

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1469/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese** ..... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1471/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, che chiude il riesame intermedio e modifica il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 423/97 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia per quanto riguarda un produttore esportatore thailandese** ..... 15
- Regolamento (CE) n. 1472/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 18
- Regolamento (CE) n. 1473/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 ..... 20
- Regolamento (CE) n. 1474/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 1475/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 23
- ★ **Regolamento (CE) n. 1476/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1325/2001 per quanto riguarda le misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM per il periodo dal 1° luglio al 1° dicembre 2001** ..... 29

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 1477/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, recante deroga al regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all'intervento nella campagna 2000/01 .....	31
★ Regolamento (CE) n. 1478/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup> .....	32
★ Regolamento (CE) n. 1479/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, relativo all'autorizzazione a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese .....	36
Regolamento (CE) n. 1480/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 2001 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo .....	38
Regolamento (CE) n. 1481/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso .....	39
Regolamento (CE) n. 1482/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ....	42
Regolamento (CE) n. 1483/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	44
★ Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) <sup>(1)</sup> .....	46

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

#### Commissione

2001/544/CE:

★ Decisione della Commissione, del 26 giugno 2001, recante modifica della decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia [notificata con il numero C(2001) 1662] .....	50
---	----

2001/545/CE:

★ Decisione della Commissione, del 9 luglio 2001, che modifica la decisione 97/167/CE recante accettazione degli impegni offerti in rapporto con il riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio e con il procedimento antidumping aperti relativamente alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia [notificata con il numero C(2001) 1766] .....	57
--	----

2001/546/CE:

★ Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, che costituisce un comitato consultivo denominato «Foro europeo dell'energia e dei trasporti» [notificata con il numero C(2001) 1843] .....	58
---	----

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica per la sesta volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 2225]** ..... 61
- 

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (GU L 150 del 6.6.2001)** ..... 62
- Rettifica del regolamento (CE) n. 1390/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare (GU L 187 del 10.7.2001) ..... 62
- ★ **Rettifica della decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 142 del 29.5.2001)** ..... 62

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1469/2001 DEL CONSIGLIO  
del 16 luglio 2001**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO**

- (1) Il 31 agosto 1996 la Commissione ha annunciato, con due distinti avvisi pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'apertura di un procedimento antidumping <sup>(3)</sup> e di un procedimento antisovvenzioni <sup>(4)</sup> relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.
- (2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/97 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 1891/97 del Consiglio <sup>(6)</sup>, dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

(3) Contemporaneamente, la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE <sup>(7)</sup>, gli impegni di 190 esportatori norvegesi e le importazioni nella Comunità del salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia esportato da queste società sono stato pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti suddetti.

(4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono poi stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 <sup>(8)</sup> in seguito alla modifica della forma del dazio.

**B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO**

(5) Gli impegni offerti dalle società norvegesi impongono loro, tra l'altro, di praticare certi prezzi minimi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità e di inviare alla Commissione relazioni trimestrali dettagliate su queste vendite.

(6) Durante le visite effettuate nel novembre 2000 presso numerose società norvegesi che hanno offerto impegni per verificare i dati contenuti nelle loro relazioni sulle vendite, si è riscontrato che uno degli esportatori, la Haafa Fish AS (impegno n. 1/60, codice addizionale Taric 8302), aveva violato l'impegno fornendo informazioni fuorvianti circa determinate vendite e non rispettando i prezzi minimi all'importazione.

(7) Le conclusioni della Commissione a questo proposito sono illustrate più diffusamente nella decisione 2001/544/CE <sup>(9)</sup>.

(8) Visto che la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno, vanno istituiti senza indugio dazi antidumping e dazi antisovvenzioni definitivi nei confronti della società in questione.

<sup>(7)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/744/CE (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 82).

<sup>(8)</sup> GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2606/2000 (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 61).

<sup>(9)</sup> Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

**C. CAMBIAMENTO DI NOME E DI PROPRIETARIO**

- (9) Un esportatore norvegese che ha assunto impegni, la Polar Seafood Norway AS (impegno n. 1/140, codice addizionale Taric 8247), ha informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartiene è stato riorganizzato e che un'altra società del gruppo si occupa ora delle esportazioni nella Comunità. La società ha chiesto pertanto che il suo nome sia sostituito da quello della società collegata nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

- (10) Altri due esportatori, la Hydro Seafood Norway AS (impegno n. 1/66, codice addizionale Taric 8159) e la Hydro Seafood Rogaland AS (impegno n. 1/145, codice addizionale Taric 8256) hanno informato la Commissione di aver cambiato nome e proprietario, chiedendo che sia modificato di conseguenza l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.

- (11) Avendo esaminato la natura delle richieste, la Commissione ritiene che siano tutte accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping o delle sovvenzioni, né influiscono sulle considerazioni che hanno determinato l'accettazione dell'impegno.

- (12) La decisione della Commissione di cui al considerando 7 modifica pertanto le ragioni sociali della Polar Seafood Norway, della Hydro Seafood Norway AS e della Hydro Seafood Rogaland AS, che diventano, rispettivamente, la Polar Salmon AS, la Marine Harvest Norway AS e la Marine Harvest Rogaland AS nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

**D. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE**

- (13) Alla Commissione è stato inoltre comunicato che due società norvegesi i cui impegni erano stati accettati, la Delfa Norge A/S (impegno n. 1/36, codice addizionale Taric 8134) e la OK-Fish Kvalheim AS (impegno n. 1/134, codice addizionale Taric 8239) hanno cessato di recente l'attività commerciale e sono state, o stanno per essere, liquidate. I nomi di queste due società, pertanto, sono stati depennati dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

**E. RITIRO VOLONTARIO DI UN IMPEGNO**

- (14) Una volta mutata la sua configurazione commerciale, la Nova Sea AS (impegno n. 1/130, codice addizionale Taric 8235) ha informato la Commissione che intendeva ritirare l'impegno. Il nome di questa società è stato quindi depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

- (15) Considerata, tuttavia, la natura volontaria del ritiro, la società è stata informata che in futuro avrebbe potuto, qualora lo desiderasse (e a determinate condizioni), offrire nuovamente un impegno come nuovo esportatore a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999.

**F. MODIFICA DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999**

- (16) In considerazione di quanto precede, occorre modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, in cui figura l'elenco delle società esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

**Articolo 2**

1. a) Sono istituiti dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici Taric: 0302 12 00\*21, 0302 12 00\*22, 0302 12 00\*23 e 0302 12 00\*29), ex 0303 22 00 (codici Taric: 0303 22 00\*21, 0303 22 00\*22, 0303 22 00\*23 e 0303 22 00\*29), ex 0304 10 13 (codici Taric: 0304 10 13\*21 e 0304 10 13\*29) e ex 0304 20 13 (codici Taric: 0304 20 13\*21 e 0304 20 13\*29) originario della Norvegia ed esportato dalla Haafa Fish AS.
- b) I dazi non si applicano al salmone dell'Atlantico allo stato libero (codici Taric: 0302 12 00\*11, 0304 10 13\*11, 0303 22 00\*11 e 0304 20 13\*11). Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s'intende quello per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello stato membro di sbarco, mediante tutti i documenti doganali e di trasporto necessari, dell'avvenuta cattura in mare.

2. a) L'aliquota del dazio compensativo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 3,8 %.
- b) L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è di 0,32 EUR/kg di peso netto del prodotto. Se tuttavia il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo dei dazi compensativi e antidumping, risulta inferiore al prezzo minimo corrispondente di cui al paragrafo 3, il dazio antidumping da riscuotere equivale alla differenza tra il prezzo minimo e il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo dei dazi compensativi.
3. Ai fini del paragrafo 2, si applicano i seguenti prezzi minimi per chilogrammo di peso netto del prodotto:

Presentazione del salmone	Prezzo minimo EUR/kg di peso netto del prodotto	Codice Taric
Pesce intero, fresco o refrigerato	2,925	0302 12 00*21
Eviscerato, non decapitato, fresco o refrigerato	3,25	0302 12 00*22
Eviscerato, decapitato, fresco o refrigerato	3,65	0302 12 00*23
Altro, fresco o refrigerato, comprese le trance	3,65	0302 12 00*29
Pesce intero, congelato	2,925	0303 22 00*21
Eviscerato, non decapitato, congelato	3,25	0303 22 00*22
Eviscerato, decapitato, congelato	3,65	0303 22 00*23
Altro, congelato, comprese le trance	3,65	0303 22 00*29
Filetti di pesce interi, di peso unitario superiore a 300 grammi, freschi o refrigerati	5,19	0304 10 13*21
Altri filetti o porzioni di pesce, di peso unitario uguale o inferiore a 30 grammi, freschi o refrigerati	6,55	0304 10 13*29
Filetti di pesce interi, di peso unitario superiore a 300 grammi, congelati	5,19	0304 20 13*21
Altri filetti o porzioni di pesce, di peso unitario uguale o inferiore a 300 grammi, congelati	6,55	0304 20 13*29

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2001.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
L. MICHEL

## ALLEGATO

«ALLEGATO

**ELENCO DELLE SOCIETÀ I CUI IMPEGNI SONO STATI ACCETTATI E CHE SONO PERTANTO ESENTATE DAI DAZI ANTIDUMPING E DAI DAZI COMPENSATIVI DEFINITIVI**

Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
3	Rosfjord Seafood AS	8325
7	Aqua Export A/S	8100
8	Aqua Partner A/S	8101
11	Arctic Group International	8109
13	Artic Superior A/S	8111
15	A/S Aalesundfisk	8113
16	Austevoll Eiendom AS	8114
17	A/S Keco	8115
20	A/S Refsnes Fiskeindustri	8118
21	A/S West Fish Ltd	8119
22	Astor A/S	8120
24	Atlantic Seafood A/S	8122
26	Borkowski & Rosnes A/S	8124
27	Brødrene Aasjord A/S	8125
31	Christiansen Partner A/S	8129
32	Clipper Seafood A/S	8130
33	Coast Seafood A/S	8131
35	Dafjord Laks A/S	8133
39	Domstein Fish A/S	8136
41	Ecco Fisk & Delikatesse	8138
42	Edvard Johnsen A/S	8139
43	Fjord Seafood ASA	8140
44	Euronor AS	8141
46	Fiskeforsyningen AS	8143
47	Fjord Aqua Group AS	8144
48	Fjord Trading Ltd AS	8145
50	Fossen AS	8147

Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
51	Fresh Atlantic AS	8148
52	Fresh Marine Company AS	8149
58	Grieg Seafood AS	8300
61	Hallvard Lerøy AS	8303
62	Fjord Seafood Måløy A/S	8304
66	Marine Harvest Norway AS	8159
67	Hydrotech-gruppen AS	8428
72	Inter Sea AS	8174
75	Janas A/S	8177
76	Joh. H. Pettersen AS	8178
77	Johan J. Helland AS	8179
79	Karsten J. Ellingsen AS	8181
80	Kr Kleiven & Co. AS	8182
82	Labeyrie Norge AS	8184
83	Lafjord Group AS	8185
85	Leica Fiskeprodukter	8187
87	Lofoten Seafood Export AS	8188
92	Marine Seafood AS	8196
93	Marstein Seafood AS	8197
96	Memo Food AS	8200
98	Misundfisk AS	8202
100	Naco Trading AS	8206
101	Fjord Seafood Midt-Norge A/S	8207
104	Nergård AS	8210
105	Nils Williksen AS	8211
107	Nisja Trading AS	8213
108	Nor-Food AS	8214
111	Nordic Group ASA	8217
112	Nordreisa Laks AS	8218
113	Norexport AS	8223
114	Norfi Produkter AS	8227



Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
115	Norfood Group AS	8228
116	Norfra Eksport AS	8229
119	Norsk Akvakultur AS	8232
120	Norsk Sjømat AS	8233
121	Northern Seafood AS	8307
122	Nortrade AS	8308
123	Norway Royal Salmon Sales AS	8309
124	Norway Royal Salmon AS	8312
126	Frionor AS	8314
128	Norwell AS	8316
137	Pan Fish Sales AS	8242
140	Polar Salmon AS	8247
141	Prilam Norvège AS	8248
142	Pundslett Fisk	8251
144	Rolf Olsen Seafood AS	8254
145	Marine Harvest Rogaland AS	8256
146	Rørvik Fisk-og fiskematforretning AS	8257
147	Saga Lax Norge AS	8258
148	Prima Nor AS	8259
151	Sangoltgruppa AS	8262
153	Scanfood AS	8264
154	Sea Eagle Group AS	8265
155	Sea Star International AS	8266
156	Sea-Bell AS	8267
157	Seaco AS	8268
158	Seacom AS	8269
160	Seafood Farmers of Norway Ltd AS	8271
161	Seanor AS	8272
162	Sekkingstad AS	8273
164	Sirena Norway AS	8275
165	Kinn Salmon AS	8276
167	Fjord Domstein A/S	8278
168	SMP Marine Produkter AS	8279

Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
172	Stjernelaks AS	8283
174	Stolt Sea Farm AS	8285
175	Storm Company AS	8286
176	Superior AS	8287
178	Terra Seafood AS	8289
180	Timar Seafood AS	8294
182	Torris Products Ltd AS	8298
183	Troll Salmon AS	8317
188	Vikenco AS	8322
189	Wannebo International AS	8323
190	West Fish Norwegian Salmon AS	8324
191	Nor-Fa Fish AS	8102
192	Westmarine AS	8625
193	F. Uhrenholt Seafood Norway AS	A033
194	Mesan Seafood AS	A034
195	Polaris Seafood AS	A035
196	Scanfish AS	A036
197	Normarine AS	A049
198	Oskar Einar Rydbeck	A050
199	Emborg Foods Norge AS	A157
200	Helle Mat AS	A158
201	Norsea Food AS	A159
202	Salmon Company Fjord Norway AS	A160
203	Stella Polaris AS	A161
204	First Salmon AS	A205
205	Norlaks A/S	A206»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1470/2001 DEL CONSIGLIO  
del 16 luglio 2001**

**che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. MISURE PROVVISORIE**

(1) Con il regolamento (CE) n. 255/2001 <sup>(2)</sup> («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali («CFL-i») di cui al codice NC ex 8539 31 90 originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

**B. PROCEDURA SUCCESSIVA**

(2) Dopo la comunicazione degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si erano istituite misure provvisorie sulle importazioni di CFL-i originarie della RPC e dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(3) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive.

(4) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni in proposito.

(5) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le risultanze provvisorie sono state debitamente modificate.

**C. AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

(6) Alcune parti interessate hanno sostenuto che certi paesi terzi, in particolare la Polonia e l'Ungheria, avrebbero dovuto essere inseriti nel procedimento antidumping in

quanto la loro mancata inclusione sarebbe risultata discriminatoria.

(7) A tale proposito, si conferma che non sarebbe stato possibile avviare un procedimento parallelo a carico di Polonia e Ungheria poiché, sulla base delle informazioni disponibili nella fase di avvio, la Commissione non era in possesso di prove sulle pratiche di dumping pregiudizievoli da parte di questi paesi. L'obiezione è stata pertanto respinta.

**D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

(8) Alcuni produttori-esportatori hanno affermato che le CFL-i prodotte nella RPC non sono paragonabili a quelle prodotte nella Comunità, poiché i produttori cinesi hanno esportato solamente CFL-i con una durata di vita inferiore alle 6000 ore, che non sono prodotte dall'industria comunitaria.

(9) A tale proposito, l'inchiesta ha dimostrato che sia i produttori cinesi che quelli comunitari producono CFL-i con una durata di vita inferiore alle 6000 ore e CFL-i con una durata di vita superiore. Inoltre, si conferma che per il confronto effettuato ai fini del calcolo del pregiudizio e del margine di sottoquotazione si sono utilizzate CFL-i di durata paragonabile. L'obiezione è stata pertanto respinta.

**E. DUMPING**

**1. Valore normale**

(10) Varie parti interessate hanno obiettato sull'opportunità di utilizzare il Messico come idoneo paese terzo a economia di mercato per fissare il valore normale per la RPC.

(11) Alcune parti interessate hanno proposto di calcolare il valore normale sulla base delle vendite interne effettuate da due produttori-esportatori cinesi che godevano di un trattamento di economia di mercato, invece di stabilire il valore normale sulla base di un paese terzo a economia di mercato. L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio («regolamento di base») prevede che nel caso di importazioni in provenienza da paesi come la RPC il valore normale sia determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato sempre che un produttore-esportatore non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 7, lettera c), di detto articolo. Non è stato quindi possibile accogliere la richiesta.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 8.

- (12) Ne consegue che, poiché non sono state presentate nuove argomentazioni sulla scelta del Messico come paese analogo, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 32 del regolamento provvisorio relativo alla scelta del Messico.
- (13) Si conferma quindi che i valori normali per ogni tipo di prodotto esportato verso la Comunità dai produttori-esportatori cinesi sono stati fissati in base alle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato nel paese analogo.
- (14) In mancanza di nuove prove in proposito, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 14-34 del regolamento provvisorio.

## 2. Prezzo all'esportazione

- (15) Un produttore-esportatore ha affermato che un tipo di prodotto era stato inserito in una voce sbagliata, fornendo le prove dell'errore. L'osservazione è stata verificata e accolta ed è stata effettuata la relativa correzione.
- (16) Un produttore-esportatore ha denunciato la presenza di un errore di trascrizione relativo ad alcuni prezzi cif di alcune vendite nella Comunità. La richiesta è stata verificata e accolta ed è stata effettuata la relativa correzione.
- (17) In mancanza di altre osservazioni in proposito, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 35-38 del regolamento provvisorio.

## 3. Confronto

- (18) In mancanza di osservazioni in proposito, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 39-41 del regolamento provvisorio.

## 4. Margine di dumping

- (19) I calcoli del dumping sono stati riesaminati per verificare se ci fossero dei prezzi all'esportazione che differissero in modo significativo in base all'acquirente, alla regione e al periodo e se il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione («metodo del confronto delle medie») desse la misura completa dell'entità del dumping praticato. L'analisi dettagliata delle transazioni di esportazione nella Comunità ha rivelato, relativamente a un produttore-esportatore cinese, un livello di prezzi significativamente diverso in base all'acquirente, alla regione e al periodo. In particolare, si è scoperto che i prezzi delle esportazioni di tale produttore-esportatore destinate ad un particolare importatore in Danimarca, verso la fine del

periodo dell'inchiesta, erano significativamente più bassi. Inoltre, il metodo del confronto delle medie non avrebbe dato la misura completa del dumping praticato da tale produttore-esportatore. Per il calcolo del margine di dumping relativo a tale produttore-esportatore la media ponderata del valore normale è stata quindi confrontata con tutte le singole transazioni di esportazione verso la Comunità. Per tutti gli altri produttori-esportatori il calcolo del dumping è stato effettuato tramite il metodo del confronto delle medie.

- (20) Dopo le correzioni, i singoli margini di dumping sono i seguenti:

Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co. Ltd, Changzhou	59,5 %
City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd, Shenzhen	17,1 %
Deluxe Well Enterprises Ltd, Shenzhen	37,1 %
Lisheng Electronic & Lighting Co. Ltd, Xiamen	de minimis
Philips & Yaming Lighting Co. Ltd, Shanghai	61,8 %
Sanex Electronics Co. Ltd, Suzhou	20,2 %
Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd, Shenzhen	8,4 %
Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (noto in precedenza come Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd), Shangyu	35,3 %

- (21) Il livello di dumping a livello nazionale per la RPC così calcolato è del 66,1 %.

## F. PREGIUDIZIO

### 1. Osservazioni preliminari

- (22) Si è verificato se l'esclusione delle importazioni attribuibili al produttore-esportatore che non ha praticato il dumping avrebbero alterato l'esame degli aspetti legati al pregiudizio e al nesso di causalità. Si è concluso che, anche se tali importazioni fossero state escluse dall'esame, le conclusioni sull'esistenza di grave pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping non sarebbero cambiate, soprattutto in considerazione delle notevoli sottoquotazioni dei prezzi e del sostanzioso aumento del volume degli scambi e delle quote di mercato nonché della diminuzione dei prezzi di vendita, che risulterebbero ancora più significativi.

### 2. Definizione di industria comunitaria

- (23) La European Lighting Companies Federation («il denunciante») ha osservato che per l'esame del pregiudizio avrebbero dovuto essere presi in considerazione anche i dati relativi alla Philips Lighting B.V. («Philips»), in quanto anche quest'ultima società aveva subito pregiudizio. Essa ha fatto riferimento alla relazione del gruppo speciale OMC sulla biancheria da letto proveniente dall'India<sup>(1)</sup>, nella quale si conclude che la Comunità aveva erroneamente basato l'esame del pregiudizio su diversi gruppi di produttori comunitari.

<sup>(1)</sup> World Trade Organisation, european communities — antidumping duties on imports of cotton-type bed linen from India, Relazione del Panel, WT/DS141/R, 30 ottobre 2000.

- (24) Va notato che la relazione del gruppo speciale non è pertinente in questo contesto. Infatti, essa riguarda un caso in cui è stato utilizzato un campionamento. Contrariamente a quanto sostenuto dal denunziante, il gruppo speciale ha concluso che i produttori che non fanno parte dell'industria comunitaria non dovrebbero essere considerati nella valutazione della situazione dell'industria interna del paese importatore. Considerando che la Philips ha ritirato il proprio sostegno alla denuncia dopo l'avvio del procedimento e che ha interrotto la produzione di CFL-i nella Comunità poco dopo il periodo dell'inchiesta, essa non può più essere considerata facente parte dell'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La richiesta è stata quindi respinta.
- (25) Numerose parti interessate hanno riproposto l'argomentazione che poiché erano le stesse società che costituiscono l'industria comunitaria a importare dalla RPC il prodotto in oggetto, esse non avrebbero dovuto essere considerate facenti parte dell'industria comunitaria. Esse hanno inoltre sostenuto che, durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni di CFL-i da parte dei denunziati corrispondevano almeno al 10 % delle importazioni totali dalla RPC nella Comunità.
- (26) Il supplemento d'inchiesta ha confermato che, durante il periodo dell'inchiesta, una media del 14,6 % delle vendite totali di CFL-i da parte dei produttori comunitari erano originarie del paese in questione. Tuttavia, tali attività di scambio non hanno alterato il loro status di produttori comunitari, in quanto l'attività principale di tali produttori si svolgeva all'interno della Comunità e la loro attività di scambio si spiega con la necessità di completare la gamma dei prodotti per soddisfare la domanda, e come un tentativo di difendersi dalle importazioni a basso prezzo dovute al dumping. Per quanto riguarda l'affermazione che durante il periodo dell'inchiesta i denunziati erano responsabili del 10 % delle importazioni nella Comunità provenienti dalla RPC, va osservato che, in primo luogo, essa non è stata suffragata da dati e che, in secondo luogo, l'inchiesta ha rivelato che in realtà tali importazioni corrispondevano a una percentuale molto più bassa. Le richieste sono state quindi respinte e vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 51-53 del regolamento provvisorio.
- (27) Per quanto concerne i margini di sottoquotazione dei prezzi, alcuni produttori-esportatori hanno obiettato che i prezzi dell'industria comunitaria usati per tale calcolo non erano attendibili poiché, in alcuni casi, i prezzi comunitari delle CFL-i con un certo numero di watt erano più elevati rispetto a quelli delle CFL-i con un numero di watt superiore, mentre avrebbero dovuto essere inferiori.
- (28) A tale proposito, si conferma che in alcuni casi l'industria comunitaria ha venduto CFL-i con un certo numero di watt ad un prezzo superiore a quello delle CFL-i con un numero superiore di watt. Lo stesso vale tuttavia per le CFL-i prodotte dai produttori-esportatori che hanno avanzato tale obiezione. Ovviamente i prezzi non dipendono solamente dal numero di watt, ma anche da altri fattori, quali i costi produttivi unitari che possono variare notevolmente in base, tra gli altri fattori, al numero di pezzi prodotti per tipo di CFL-i o dalla quantità venduta.
- (29) Una parte interessata ha osservato che i prezzi al dettaglio nella Comunità sono rimasti pressoché stabili tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta mentre, nello stesso periodo, i prezzi all'importazione sono diminuiti. Secondo tale parere, il calcolo del margine di sottoquotazione dei prezzi sarebbe stato fuorviante in quanto basato sui prezzi all'importazione, i quali non riflettono la situazione del mercato.
- (30) A tale proposito, va ricordato che i margini di sottoquotazione dei prezzi vengono normalmente calcolati confrontando i prezzi dei produttori-esportatori, adeguati a livello cif, e i prezzi effettivi franco fabbrica dell'industria comunitaria al primo cliente indipendente allo stesso stadio commerciale. Nel caso presente, poiché sia i produttori-esportatori che l'industria comunitaria hanno venduto alla stessa categoria di clienti durante il periodo dell'inchiesta, non sono stati necessari adeguamenti per confrontare i prezzi allo stesso stadio commerciale. Inoltre, un confronto basato sui prezzi al dettaglio effettivamente praticati non avrebbe illustrato la politica dei prezzi dei produttori-esportatori rispetto a quella dell'industria comunitaria, ma piuttosto quella dei distributori e dei dettaglianti di CFL-i di qualsiasi origine, all'interno della Comunità.
- (31) In considerazione di quanto sopra riportato, i margini di sottoquotazione dei prezzi sono stati nuovamente esaminati e riveduti sulla base delle correzioni apportate ai prezzi all'esportazione, come illustrato sopra, e di un errore relativo alla valuta usata per un produttore-esportatore. Le medie ponderate dei margini di sottoquotazione, espresse in percentuale rispetto al prezzo dell'industria comunitaria, sono le seguenti:

Paese: RPC	Sottoquotazione dei prezzi
Margine di sottoquotazione dei prezzi dei produttori-esportatori che hanno collaborato	Compresi tra 13,7 % e 45,1 %

### 3. Importazioni dalla RPC

#### *Sottoquotazione*

- (27) Per quanto concerne i margini di sottoquotazione dei prezzi, alcuni produttori-esportatori hanno obiettato che i prezzi dell'industria comunitaria usati per tale calcolo non erano attendibili poiché, in alcuni casi, i prezzi comunitari delle CFL-i con un certo numero di watt erano più elevati rispetto a quelli delle CFL-i con un numero di watt superiore, mentre avrebbero dovuto essere inferiori.

### 4. Situazione dell'industria comunitaria

- (32) In mancanza di nuove prove, vengono qui confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 64-83 del regolamento provvisorio, ovvero che l'industria comunitaria ha subito grave pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta.

### 5. Nesso di causalità

- (33) Una parte interessata ha affermato che, contrariamente a ciò che riferisce il considerando 90 del regolamento provvisorio, durante il periodo dell'inchiesta i prezzi dei prodotti originari della Polonia erano allo stesso livello — se non addirittura inferiori — dei prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC.
- (34) A tale proposito, i prezzi delle importazioni originarie della Polonia sono stati calcolati sulla base di dati Eurostat in termini di prezzo all'importazione per unità, come era stato fatto per le importazioni originarie della RPC, e non, come calcolato dalla parte interessata, in termini di prezzi all'importazione per tonnellata. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (35) In mancanza di nuove prove, vengono qui confermate le conclusioni sul nesso di causalità di cui ai considerando 84-99 del regolamento provvisorio, ovvero che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

### 6. Interesse della Comunità

- (36) Alcune parti interessate hanno obiettato che le misure antidumping avrebbero prodotto un aumento dei prezzi delle importazioni originarie dal paese in oggetto, con gravi ripercussioni sulla situazione finanziaria degli importatori di CFL-i della Comunità.
- (37) Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi all'importazione nel mercato comunitario, sembra improbabile che i prezzi medi aumentino in maniera significativa, in considerazione del basso livello dei dazi per alcuni produttori-esportatori cinesi e in particolare del fatto che il maggiore esportatore conosciuto, in termini di volume delle esportazioni, non è soggetto a dazio. Tuttavia, anche in presenza di un ipotetico aumento dei prezzi, le misure mantengono la loro ragion d'essere, in quanto intese a ristabilire un'equa concorrenza nel mercato comunitario. È inoltre improbabile che le importazioni diminuiranno in modo significativo, considerato che anche se gli aumenti dei costi ricadono sui consumatori, questi hanno ancora un forte incentivo economico all'acquisto di lampade a risparmio energetico. Per quanto riguarda l'effetto dell'istituzione di dazi antidumping sulla situazione finanziaria degli importatori, si conferma, in mancanza di nuove prove, che, sebbene per gli importatori che commerciano in misura preponderante in CFL-i non si possa escludere un impatto negativo, la situazione finanziaria degli importatori che commerciano in una gamma più ampia di altri prodotti o che commerciano esclusivamente con un produttore-esportatore non soggetto a dazio, non risentirà in misura significativa dell'istituzione dei dazi. Sono pertanto confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 106-109 del regolamento provvisorio.

- (38) Alcune parti interessate hanno obiettato che i dazi avrebbero fatto aumentare in modo significativo i prezzi al dettaglio, avendo quindi un impatto negativo sui consumatori.
- (39) A tale proposito, qualsiasi ipotetico aumento dipende da diversi fattori, per esempio dalle politiche commerciali dei produttori-esportatori cinesi, dalla capacità degli importatori di fare accettare ai dettaglianti e ai consumatori eventuali aumenti dei prezzi all'importazione e dalla misura in cui il mercato delle importazioni verrà alterato, considerato che ci sono alcuni importatori cinesi soggetti a dazi bassi o non soggetti a dazio.
- (40) Un importatore ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto informare le associazioni nazionali degli utilizzatori e dei consumatori, al fine di valutare l'interesse della Comunità nelle misure.
- (41) A tale proposito, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base, spetta alle parti interessate manifestarsi e sottoporre le proprie richieste alla Commissione. Tuttavia, nel presente caso la Commissione aveva effettivamente contattato l'Ufficio europeo delle unioni di consumatori (BEUC), che rappresenta 32 organizzazioni nazionali indipendenti dei consumatori. A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, la Federazione europea della proprietà immobiliare (EPF), che rappresenta l'industria che gestisce, tra l'altro, i sistemi di illuminazione negli edifici abitativi e commerciali, si è manifestata affermando che il prezzo è il criterio più importante per i clienti che scelgono la fonte di approvvigionamento di CFL-i. Tuttavia, l'EPF non ha fornito informazioni specifiche sull'effetto dei dazi sui prezzi al dettaglio e quindi sul comportamento degli utilizzatori e dei consumatori.
- (42) Numerose parti interessate hanno affermato che le misure antidumping sono contrarie alla politica comunitaria di risparmio energetico, in quanto determinerebbero un aumento dei prezzi al dettaglio per i consumatori, riducendo in questo modo le vendite di lampade a risparmio energetico (CFL-i).
- (43) A tale proposito l'industria comunitaria non può sostenere i costi delle politiche comunitarie di risparmio energetico accettando di esporsi a pratiche commerciali sleali. Va inoltre considerato che, in media, le CFL-i, rispetto alle lampade ad incandescenza, consumano il 20 % dell'energia e durano 5 volte più a lungo e ciò dà loro un notevole vantaggio in termini di costo. Così, anche nel caso di un lieve aumento dei prezzi, i consumatori avranno un forte incentivo economico all'acquisto di CFL-i.
- (44) Alcune parti interessate hanno obiettato che l'istituzione di misure antidumping andrebbe contro gli interessi della Comunità nel senso che la concorrenza ne risulterebbe ostacolata a causa di uno scambio di informazioni sui prezzi. La scomparsa delle CFL-i cinesi dal mercato comunitario, non farebbe che aggravare tale ostacolo alla concorrenza.

(45) L'inchiesta ha rivelato che c'era una decisione di un'autorità nazionale garante per la concorrenza relativa allo scambio di informazioni sui prezzi tra i produttori della Comunità, ma che tale decisione non riguardava il prodotto in oggetto. Per quanto riguarda il prodotto in oggetto, non sono state trovate prove di pratiche illegali dal punto di vista della concorrenza tra produttori della Comunità. Inoltre, la Commissione non è a conoscenza di alcun problema relativo alla concorrenza nel mercato comunitario a proposito del prodotto in oggetto. Infine, considerato il livello dei dazi per alcuni produttori-esportatori cinesi, è probabile che un numero significativo di concorrenti cinesi continueranno ad essere attivi nel mercato della Comunità e che rimarranno disponibili fonti di approvvigionamento alternative provenienti da produttori comunitari o da altri paesi terzi non sottoposti a dazio, in particolare dalla Polonia e dall'Ungheria, la cui quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta si aggirava intorno al 15 %.

(46) Sulla base di quanto sopra, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 100-108 del regolamento provvisorio, ovvero non ci sono ragioni convincenti, in termini di interesse della Comunità, contro l'istituzione dei dazi antidumping.

## G. MISURE ANTIDUMPING

### 1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(47) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'aliquota del dazio antidumping dovrebbe corrispondere al margine di dumping, a meno che il margine di pregiudizio non sia inferiore. Al fine di determinare l'entità delle misure definitive da istituire, è stato fissato un livello di eliminazione del pregiudizio.

(48) Un produttore esportatore ha affermato che il margine di profitto dell'8 % usato per calcolare il prezzo non pregiudizievole per l'industria comunitaria è troppo elevato, in quanto un mercato che diventa più maturo comporta abitualmente una riduzione dei margini di profitto.

(49) Va osservato che, in primo luogo, il mercato della CFL-i è in espansione — il consumo è aumentato del 117 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta — e che perciò non è ragionevole aspettarsi una riduzione dei profitti. Va inoltre ricordato che l'industria comunitaria ha raggiunto un livello di redditività di circa l'8 % nel 1997, anno in cui la situazione dell'industria comunitaria ha cominciato a deteriorarsi, in coincidenza con l'aumento del

volume delle importazioni e la diminuzione dei prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC. In secondo luogo, come risulta dal considerando 105 del regolamento provvisorio, le CFL-i sono prodotti di alta tecnologia che richiedono notevoli impegni in termini di ricerca e sviluppo. Affinché rimangano competitive, è necessario puntare continuamente sullo sviluppo di modelli nuovi e più sofisticati. In considerazione di tali fattori, il margine di profitto dell'8 % sembra essere un livello che potrebbe essere ragionevolmente raggiunto in assenza di pregiudizio causato dal dumping.

(50) Viene quindi confermata la metodologia di calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio descritta ai considerando 121 e 122 del regolamento provvisorio.

(51) Come riferito sopra a proposito dei margini di sottoquotazione dei prezzi, anche i margini di pregiudizio sono stati riesaminati e corretti.

### 2. Forma e livello delle misure definitive

(52) Alla luce di quanto precede, risulta opportuno, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, istituire un dazio antidumping definitivo al livello di pregiudizio accertato per la Philips & Yaming e al livello dei margini di dumping accertati per gli altri produttori-esportatori.

(53) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per tali società. Queste aliquote (a differenza del dazio istituito per il paese, applicabile a «tutte le altre società») sono applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società in questione e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con indicazione della ragione sociale e della sede nel disposto del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare delle aliquote in questione e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(54) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione<sup>(1)</sup> con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di unità produttive o di vendita. La Commissione, se del caso, procederà, sentito il comitato consultivo, a modificare debitamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.

(1) Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione B  
TERV 0/10  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussels.

### 3. Riscossione dei dazi provvisori

(55) In considerazione dell'entità dei margini di dumping rilevati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio compensativo provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Nei casi in cui l'aliquota del dazio definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio.

### 4. Modifica della ragione sociale di una società soggetta ad un'aliquota individuale del dazio antidumping

(56) Il regolamento provvisorio ha istituito un'aliquota di dazio individuale del 35,4 % per il produttore esportatore Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd. Tale società ha comunicato alla Commissione di aver mutato la propria ragione sociale in Zhejiang Yankon Group Co., Ltd. Essa ha chiesto alla Commissione di modificare il regolamento affinché la modifica della ragione sociale non impedisca alla società di beneficiare dell'aliquota di dazio

individuale di cui beneficiava sotto la ragione precedente sociale.

(57) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite, dalle quali risulta che nessuna attività della società legata alla produzione, alla vendita e all'esportazione del prodotto in questione è condizionata dal cambiamento di ragione sociale. La Commissione ha appurato che il cambiamento di ragione sociale non influenza in alcun modo le conclusioni di cui al regolamento provvisorio.

(58) Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio compensativo provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, relativi ai beni prodotti da Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd dovranno perciò essere definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva relativo ai beni prodotti da Zhejiang Yankon Group Co., Ltd, e il codice addizionale Taric A241 precedentemente attribuito a Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd verrà applicato a Zhejiang Yankon Group Co., Ltd,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 (codice TARIC 8539 31 90\*91) e originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Fabbricante	Aliquota del dazio %	Codice addizionale Taric
Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co., Ltd Luoyang, Changzhou, Jiangsu Changzhou 213104 Repubblica popolare cinese	59,5	A234
City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd Shenzhen Repubblica popolare cinese	17,1	A235
Deluxe Well Enterprises Ltd Block 17-18, Hong Qiao Tao Industrial Zone Bao An Yuan Shenzhen Repubblica popolare cinese	37,1	A236
Lisheng Electonic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd Xiamen Repubblica popolare cinese	0,0	A237
Philips & Yaming Lighting Co., Ltd 1805 Hu Yi Highway Malu Jia Ding District Shangai 201801 Repubblica popolare cinese	32,3	A238



Fabbricante	Aliquota del dazio %	Codice addizionale Taric
Sanex Electronics Co., Ltd Xin Su Industrial Area, Jiangsu Suzhou 215001 Repubblica popolare cinese	20,2	A239
Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd Shenzhen, Guangdong Repubblica popolare cinese	8,4	A240
Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd 129 Fengshan Road, Zhejiang Shangyu 213104 Repubblica popolare cinese	35,3	A241
Tutte le altre società	66,1	A999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

1. Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio compensativo provvisorio, istituito dal regolamento della Commissione (CE) n. 255/2001 sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto originarie della Repubblica popolare cinese sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio compensativo provvisorio, istituito dal regolamento della Commissione (CE) n. 255/2001 applicabile ai prodotti fabbricati da Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd dovranno essere riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva applicabile ai prodotti fabbricati da Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (codice addizionale Taric A241).

2. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo. Nei casi in cui l'aliquota del dazio definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2001.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
L. MICHEL

**REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2001 DEL CONSIGLIO  
del 16 luglio 2001**

**che chiude il riesame intermedio e modifica il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 423/97 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia per quanto riguarda un produttore esportatore thailandese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

denominato «l'avviso di apertura»<sup>(?)</sup> e ha avviato un'inchiesta.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**A. MISURE IN VIGORE**

- (1) Con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio<sup>(2)</sup>, sono stati istituiti dazi antidumping sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia. Sono inoltre stati accettati degli impegni con decisione 97/167/CE della Commissione<sup>(3)</sup> in connessione con il riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio<sup>(4)</sup>.

**B. DOMANDA DI RIESAME INTERMEDIO**

- (2) Nell'aprile 2000, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «il regolamento di base»), il produttore esportatore thailandese Thai Merry Co., Ltd (in appresso denominato «il richiedente») ha chiesto un riesame intermedio delle misure antidumping ad esso applicabili, limitatamente alla sua situazione per quanto riguarda il dumping. Nella domanda il richiedente sosteneva che un mutamento di circostanze di carattere durevole, come il calo dei suoi costi di produzione, aveva determinato una notevole riduzione del valore normale, il quale a sua volta ha ridotto o eliminato il dumping, cosicché non è più necessario mantenere in vigore le misure istituite nei confronti delle sue importazioni per neutralizzare il dumping stesso.
- (3) Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso (in appresso

**C. PROCEDIMENTO**

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato i rappresentanti del paese esportatore e il richiedente dell'apertura del riesame intermedio e ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. La Commissione ha inviato inoltre un questionario al richiedente, che ha risposto entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, e ha svolto una visita di verifica presso la sede del richiedente.
- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000 (in appresso denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»).

**D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

**Prodotto in esame**

- (7) Il prodotto in esame è lo stesso considerato nell'inchiesta precedente, cioè gli accendini tascabili, a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, anche noti come accendini a pietra focaia usa e getta, attualmente classificabili al codice NC ex 9613 10 00.

**Prodotto simile**

- (8) Come nell'inchiesta precedente, anche dalla presente inchiesta è emerso che gli accendini prodotti in Thailandia dal richiedente e poi venduti sul mercato thailandese o esportati nella Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche e gli stessi usi e devono perciò essere considerati prodotto simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1508/97 (GU L 204 del 31.7.1997, pag. 7).

<sup>(3)</sup> GU L 65 del 6.3.1997, pag. 54.

<sup>(4)</sup> GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 311 del 31.10.2000, pag. 5.

**E. DUMPING****Valore normale**

- (9) Per quanto riguarda il calcolo del valore normale, la Commissione ha determinato in primo luogo se le vendite complessive del prodotto simile registrate dal richiedente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue vendite complessive per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, si è accertato che tale era il caso, in quanto il volume delle sue vendite interne rappresentava almeno il 5 % del volume complessivo delle sue esportazioni nella Comunità.
- (10) Si è poi esaminato se le vendite dell'unico tipo di prodotto esportato dal richiedente nella Comunità fossero sufficientemente rappresentative. Si è ritenuto che effettivamente lo fossero, in quanto durante il PI il volume complessivo delle vendite interne di questo tipo di prodotto rappresentava più del 5 % del volume complessivo delle vendite per l'esportazione dello stesso tipo nella Comunità.
- (11) Si è inoltre esaminato se le vendite interne di tale tipo di prodotto fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Poiché le vendite remunerative di questo tipo di prodotto rappresentavano meno dell'80 % ma più del 10 % del volume complessivo delle vendite interne del medesimo tipo, il valore normale si è basato sulla media ponderata del prezzo delle vendite interne remunerative realizzate durante il PI.

**Prezzo all'esportazione**

- (12) Poiché tutte le vendite per l'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad un acquirente indipendente nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili.

**Confronto**

- (13) Ai fini di un equo confronto, per tipo di prodotto, al livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, sono stati applicati i dovuti adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, secondo quanto affermato e dimostrato. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, tali adeguamenti sono stati applicati per le differenze inerenti ai costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori e commissioni.
- (14) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, il richiedente ha chiesto un adeguamento per i costi pubblicitari, motivandolo con il fatto che tali spese sono state effettuate soltanto allo scopo di promuovere le vendite sul mercato interno. Si è dovuto

respingere la domanda, in quanto il richiedente non ha presentato informazioni sufficienti per dimostrare che detti costi fossero stati sostenuti per gli importi dichiarati in relazione alle vendite sul mercato interno. Inoltre, egli non ha potuto dimostrare che l'importo molto modesto di tali costi pubblicitari avesse inciso sui prezzi.

- (15) Il richiedente ha chiesto inoltre un adeguamento per il costo del credito, motivandolo con il fatto che è prassi normale accordare 45 giorni di credito ai clienti sul mercato interno. La domanda è stata respinta, giacché il richiedente non ha potuto dimostrare — ad esempio mediante la presentazione dei contratti o di una chiara descrizione dei termini di pagamento contenuta nelle fatture — che si era tenuto conto di questo fattore nel determinare i prezzi applicati.
- (16) Infine, il richiedente ha chiesto anche un adeguamento per le differenze inerenti alla restituzione dei dazi doganali. Poiché, tuttavia, la domanda è stata presentata molto dopo la scadenza del termine e persino dopo che si era svolta la verifica in loco, è stata respinta.

**Margine di dumping**

- (17) Per calcolare il margine di dumping, la Commissione ha effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione nella Comunità.
- (18) Da questo confronto non è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per la società in questione.

**F. CARATTERE DUREVOLE DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE E PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING**

- (19) Conformemente alla prassi usuale della Commissione, si è esaminato se fosse possibile ritenere di carattere duraturo il cambiamento di circostanze.
- (20) Dall'inchiesta è emerso che le capacità di produzione del richiedente sono rimaste stabili negli ultimi 4 anni, mentre il suo indice di utilizzazione degli impianti ha registrato un lieve aumento, passando dal 60 % a circa il 70 %. Tale incremento è dovuto a migliori risultati di vendita, uniformemente ripartiti sia sulle vendite sul mercato interno che su quelle realizzate nei paesi non appartenenti alla CE.
- (21) Si deve notare che le esportazioni nella Comunità, essendo soggette ad un impegno relativo a un prezzo minimo accettato nel 1997, sono state realizzate a prezzi notevolmente più alti di quelli applicati ai clienti nei paesi non appartenenti alla CE. Tuttavia, si è accertato che nel corso degli ultimi 4 anni, e sulla base dei prezzi medi applicati per tutti i tipi di accendini, il richiedente ha applicato costantemente prezzi più elevati per i prodotti venduti sui mercati d'esportazione «non CE» rispetto a quelli applicati sul mercato interno.

- (22) Benché il richiedente disponga di capacità residue, che potrebbe utilizzare per incrementare le vendite nella Comunità qualora venissero abolite le misure antidumping, le suddette risultanze in merito alle esportazioni verso i paesi terzi, con particolare riguardo ai prezzi all'esportazione applicati per tali paesi, vengono considerate sufficienti a dimostrare il fatto che è improbabile che in un futuro immediato possa verificarsi una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping.
- (23) Si è pertanto concluso che il cambiamento di circostanze, e in particolare l'aumento dei prezzi all'esportazione del prodotto nella Comunità associato a un calo sostanziale dei costi di produzione, è di natura durevole. In assenza di pratiche di dumping, si ritiene quindi opportuno abrogare le misure limitatamente alla loro applicazione al richiedente.

#### G. ABROGAZIONE DELLE MISURE

- (24) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare la chiusura del riesame intermedio, l'abrogazione dell'impegno accettato con decisione 97/167/CE della Commissione per quanto riguarda il richiedente, nonché la conseguente modifica del dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 423/97. È stata loro offerta la possibilità di presentare osservazioni, le quali sono state prese in considerazione e, se del caso, sono servite a modificare di conseguenza le conclusioni della Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2001.

- (25) Viste le conclusioni circa l'assenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente e dato che, a breve termine, non si prevede un cambiamento di tale situazione, occorre abrogare l'impegno accettato con decisione 97/167/CE della Commissione sulle esportazioni effettuate dal richiedente, modificare di conseguenza il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 423/97 e chiudere il presente riesame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 423/97 è così modificato:

- 1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
  - «a) 51,9 % per le importazioni originarie della Thailandia (codice addizionale Taric 8900), a eccezione delle importazioni dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Politop Co. Ltd, Bangkok, alle quali si applica un'aliquota del 5,8 % (codice addizionale Taric 8937) e delle importazioni dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Thai Merry Co., Ltd, Samutsakorn, alle quali si applica un'aliquota dello 0 % (codice addizionale Taric 8542);»;
- 2) l'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), è soppresso.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

**REGOLAMENTO (CE) N. 1472/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	064	60,0	
	091	53,1	
	092	53,1	
	999	55,4	
0707 00 05	052	65,3	
	628	126,4	
	999	95,8	
0709 90 70	052	70,9	
	999	70,9	
0805 30 10	388	70,9	
	524	76,6	
	528	71,1	
	999	72,9	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	93,9	
	400	85,9	
	508	94,9	
	512	90,7	
	524	100,8	
	528	81,2	
	804	109,3	
	999	93,8	
	0808 20 50	388	85,8
		512	69,1
528		66,5	
804		143,4	
0809 10 00	999	91,2	
	052	186,1	
	064	155,2	
0809 20 95	999	170,6	
	052	315,5	
	400	239,1	
0809 30 10, 0809 30 90	999	277,3	
	052	175,6	
	999	175,6	
0809 40 05	064	105,6	
	624	284,4	
	999	195,0	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1473/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2001****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1264/2001 <sup>(3)</sup> si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 37,458 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.<sup>(3)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 61.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1474/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 luglio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	10,57	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	13,62	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1475/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2001****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	44,61 265,24 411,84	613,85 292,62 1 799,58	87,25 35,13 27,17	331,99 86 377,59	15 200,96 98,31	7 422,53 8 943,56
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	118,17 702,63 1 090,98	1 626,11 775,17 4 767,12	231,13 93,07 71,98	879,45 228 816,58	40 267,76 260,42	19 662,48 23 691,74
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	52,40 311,56 483,76	721,04 343,72 2 113,81	102,49 41,27 31,92	389,96 101 460,55	17 855,30 115,47	8 718,63 10 505,26
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 510,34	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 33,67	411,39 107 037,01	18 836,66 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	53,85 320,18 497,14	740,99 353,23 2 172,30	105,32 42,41 32,80	400,75 104 268,14	18 349,39 118,67	8 959,89 10 795,96
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 685,85	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 45,25	552,87 143 845,50	25 314,32 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	63,62 378,27 587,34	875,43 417,32 2 566,42	124,43 50,10 38,75	473,46 123 185,50	21 678,51 140,20	10 585,48 12 754,66
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,26 834,20	1 243,38 592,72 3 645,11	176,73 71,16 55,04	672,46 174 961,36	30 790,17 199,13	15 034,64 18 115,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	56,00 332,96 516,99	770,58 367,34 2 259,03	109,53 44,10 34,11	416,75 108 431,12	19 082,00 123,41	9 317,62 11 226,99
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	138,63 824,26 1 279,83	1 907,59 909,35 5 592,32	271,14 109,18 84,44	1 031,68 268 425,11	47 238,17 305,50	23 066,09 27 792,82
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	385,69 2 293,20 3 560,68	5 307,20 2 529,95 15 558,66	754,34 303,75 234,92	2 870,30 746 798,04	131 423,53 849,95	64 173,25 77 323,70

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	197,39 1 173,65 1 822,35	2 716,21 1 294,82 7 962,87	386,07 155,46 120,23	1 469,01 382 208,85	67 262,14 435,00	32 843,66 39 574,02
1.170.2	Fagioli ( <i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	143,05 850,53 1 320,63	1 968,40 938,34 5 770,59	279,78 112,66 87,13	1 064,57 276 981,87	48 744,01 315,24	23 801,38 28 678,79
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 456,26	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 96,08	1 173,90 305 427,23	53 749,91 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	514,90 3 061,44 4 753,54	7 085,15 3 377,51 20 770,93	1 007,05 405,52 313,62	3 831,87 996 981,36	175 451,46 1 134,69	85 671,80 103 227,76
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	210,45 1 251,28 1 942,87	2 895,86 1 380,46 8 489,53	411,60 165,74 128,19	1 566,17 407 488,02	71 710,84 463,77	35 015,93 42 191,44
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	70,55 419,47 651,32	970,79 462,78 2 845,98	137,98 55,56 42,97	525,03 136 603,85	24 039,91 155,47	11 738,53 14 144,01
1.220	Sedani da coste [ <i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	135,14 803,51 1 247,61	1 859,57 886,46 5 451,53	264,31 106,43 82,31	1 005,71 261 667,53	46 048,95 297,81	22 485,40 27 093,14
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	477,48 2 838,97 4 408,10	6 570,28 3 132,07 19 261,53	933,87 376,05 290,83	3 553,41 924 531,94	162 701,62 1 052,23	79 446,14 95 726,33
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	108,25 643,61 999,34	1 489,51 710,05 4 366,67	211,71 85,25 65,93	805,57 209 595,42	36 885,17 238,54	18 010,79 21 701,58
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	78,29 465,46 722,73	1 077,23 513,52 3 158,02	153,11 61,65 47,68	582,60 151 581,48	26 675,72 172,52	13 025,58 15 694,79
2.10	Castagne e marroni ( <i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 629,26	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 107,49	1 313,36 341 712,93	60 135,56 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	103,57 615,83 956,20	1 425,21 679,40 4 178,18	202,57 81,57 63,09	770,80 200 548,00	35 292,98 228,25	17 233,33 20 764,80



Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	48,30 287,18 445,91	664,62 316,83 1 948,42	94,47 38,04 29,42	359,45 93 521,84	16 458,22 106,44	8 036,44 9 683,28
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	51,92 308,70 479,33	714,43 340,57 2 094,45	101,55 40,89 31,62	386,39 100 531,14	17 691,74 114,42	8 638,76 10 409,03
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	64,46 383,28 595,12	887,02 422,84 2 600,40	126,08 50,77 39,26	479,73 124 816,42	21 965,53 142,06	10 725,62 12 923,53
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	143,40 852,62 1 323,87	1 973,23 940,64 5 784,74	280,47 112,94 87,34	1 067,18 277 661,12	48 863,55 316,01	23 859,75 28 749,12
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	157,72 937,79 1 456,11	2 170,34 1 034,60 6 362,59	308,48 124,22 96,07	1 173,79 305 397,22	53 744,62 347,58	26 243,15 31 620,92
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	308,18 1 832,36 2 845,13	4 240,67 2 021,54 12 432,00	602,75 242,71 187,71	2 293,48 596 722,01	105 012,74 679,14	51 277,04 61 784,78
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	2 145,22 12 754,90 19 804,67	29 518,87 14 071,72 86 537,96	4 195,69 1 689,50 1 306,65	15 964,73 4 153 725,13	730 983,71 4 727,44	356 934,57 430 078,00
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	111,98 665,83 1 033,84	1 540,93 734,57 4 517,42	219,02 88,19 68,21	833,38 216 831,07	38 158,51 246,78	18 632,55 22 450,76

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	199,46	2 744,63	390,11	1 484,38	67 966,00	33 187,35
		b)	1 185,94	1 308,37	157,09	386 208,41	439,55	39 988,14
		c)	1 841,41	8 046,20	121,49			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	123,38	1 697,74	241,31	918,19	42 041,67	20 528,67
		b)	733,58	809,32	97,17	238 896,61	271,89	24 735,43
		c)	1 139,04	4 977,13	75,15			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	338,02	4 651,27	661,11	2 515,55	115 180,69	56 241,98
		b)	2 009,78	2 217,27	266,21	654 500,12	744,90	67 767,15
		c)	3 120,61	13 635,74	205,89			

**REGOLAMENTO (CE) N. 1476/2001 DELLA COMMISSIONE**

**del 18 luglio 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1325/2001 per quanto riguarda le misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM per il periodo dal 1° luglio al 1° dicembre 2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/161/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 109,

sentito il comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1325/2001, del 29 giugno 2001, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per il periodo dal 1° luglio al 1° dicembre 2001 <sup>(3)</sup>, limitando tali importazioni durante il periodo di applicazione di detto regolamento. Tuttavia, dopo l'istituzione delle misure di salvaguardia per i prodotti con origine cumulata CE/PTOM, si sono sviluppate le importazioni di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM, in precedenza inesistenti.
- (2) Queste importazioni recano al settore dello zucchero lo stesso pregiudizio di quelle dei prodotti in questione con origine cumulata CE/PTOM. È pertanto opportuno limitare la possibilità di origine cumulata ACP/PTOM per i prodotti dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 per il periodo fino al 1° dicembre 2001.
- (3) La decisione 91/482/CEE, come specificato all'articolo 100, intende promuovere gli scambi tra i PTOM e la Comunità, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo. A norma dell'articolo 109, paragrafo 2, di detta decisione, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e della Comunità. La loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
- (4) Nel quadro dell'istituzione delle presenti misure di salvaguardia, la Commissione ha utilizzato come base il volume delle importazioni delle miscele di zucchero e cacao nei primi cinque mesi del 2001, al fine di evitare un aumento del volume attualmente importato e consentire agli operatori di adeguarsi alle limitazioni quantitative. I volumi di riferimento utilizzati come base nel quadro dell'adozione delle misure di salvaguardia per

questi stessi prodotti e per lo zucchero con origine cumulata CE/PTOM comprendono anche eventuali quantitativi di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM. Pertanto, se il rischio di perturbamento dovesse continuare dopo la fine del periodo di applicazione del presente regolamento e il Consiglio non avesse adottato la nuova decisione relativa all'associazione dei PTOM alla Comunità, i dati relativi alle importazioni dai PTOM utilizzati come base per le misure di salvaguardia concernenti i prodotti con origine cumulata CE/PTOM potrebbero essere presi in considerazione anche per l'eventuale prosecuzione delle misure di salvaguardia previste dal presente regolamento.

- (5) La presente misura dovrebbe evitare che i quantitativi di prodotti a base di zucchero importati in provenienza dai PTOM superino un volume tale da provocare perturbamenti all'OCM dello zucchero, assicurando loro tuttavia uno sbocco commerciale.
- (6) A questo proposito, la Commissione rammenta che nell'ambito della revisione della decisione 91/482/CEE essa ha proposto al Consiglio di sopprimere le disposizioni che consentono l'origine cumulata per lo zucchero e le miscele di zucchero e cacao di cui ai codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90.
- (7) Per garantire una gestione ordinata, evitare operazioni speculative e consentire controlli efficaci sui prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, occorre precisare le modalità di presentazione delle domande e di rilascio e utilizzazione dei titoli.
- (8) Tenuto conto degli effetti delle importazioni, è opportuno applicare immediatamente le misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1325/2001 è modificato come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 1325/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, relativo alle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di zucchero con origine cumulata CE/PTOM e di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM per il periodo dal 1° luglio al 1° dicembre 2001»;

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 58 del 26.2.2001, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 30.6.2001, pag. 57.



2) all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Per i prodotti di cui ai codici tariffari NC 1806 10 30 e 1806 10 90, durante il periodo di applicazione del presente regolamento è ammessa, per un quantitativo di 6 684 tonnellate di zucchero, l'origine cumulata ACP/PTOM di cui all'articolo 6 dell'allegato II della decisione 91/482/CEE.»;

3) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il secondo comma del paragrafo 2 è modificato come segue:

i) il testo del primo e del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— i titoli relativi ai prodotti di cui all'articolo 1, primo comma, recano il numero d'ordine 53.0001, quelli relativi ai prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma, recano il numero d'ordine 53.0003,

— le domande di titoli possono vertere, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, primo comma, su un quantitativo massimo di 4 848 tonnellate e, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma, su un quantitativo massimo di 6 684 tonnellate;»;

ii) il testo del quarto, del quinto e del sesto trattino è sostituito dal seguente:

«— le domande sono presentate alle autorità competenti nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, ad eccezione del mese di luglio 2001, nel quale le domande sono presentate entro il 16 luglio 2001 per i prodotti di cui all'articolo 1,

primo comma, ed entro il 23 luglio per i prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma,

— il coefficiente uniforme di riduzione nonché la sospensione della presentazione di nuove domande si applicano quando le domande di titoli d'importazione determinano, nel periodo di applicazione del presente regolamento, il superamento del volume di 4 848 tonnellate per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, primo comma, e del volume di 6 684 tonnellate per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma,

— la validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello del loro rilascio e, comunque, il 1° dicembre 2001.»;

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i prodotti con origine cumulata CE/PTOM, all'atto dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, gli operatori presentano alle autorità doganali degli Stati membri copia dei titoli d'esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (\*), relativi allo zucchero utilizzato per detti prodotti.

(\*) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1477/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2001****recante deroga al regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all'intervento nella campagna 2000/01**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento sono fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/2001 <sup>(4)</sup>. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, la consegna deve effettuarsi entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, ma comunque non oltre il 31 agosto della campagna in corso.
- (2) Durante la campagna 2000/01 gli organismi d'intervento hanno avuto difficoltà a predisporre un buon sistema di ammasso, di controllo e di ricevimento delle merci. Ciò ha causato ritardi nella procedura di accettazione delle offerte e della presa in consegna delle forniture. Queste difficoltà giustificano, per la campagna

2000/01, una deroga al periodo di consegna all'organismo d'intervento.

- (3) Tenuta presente la situazione a cui hanno dovuto far fronte gli organismi d'intervento, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/98, la consegna, a titolo della campagna 2000/01, deve effettuarsi entro la fine del terzo mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, ma comunque non oltre il 31 agosto 2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 90 del 30.3.2001, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1478/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 18 luglio 2001**

**che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la  
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari  
negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
- (2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.
- (3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
- (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.
- (5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre

fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

- (6) Bacitracina (bovini latte), rafossanide, cumafos, ciromazina e doramectina (cervo, incluso la renna) devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (7) Amprolio e acido tiludronico, sale disodico devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (8) In attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il periodo di durata dei limiti massimi provvisori di residui precedentemente definitivo nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere estesa per piperazina.
- (9) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/37/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 177 del 30.6.2001, pag. 52.

<sup>(3)</sup> GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 139 del 10.6.2000, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.12. Polipeptidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Bacitracina	Somma di bacitracina A, bacitracina B e bacitracina C	Bovini	100 µg/kg	Latte»	

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.1.1. Salicilanilide

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Rafossanide	Rafossanide	Bovini	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»
		Ovini	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.1. Organofosfati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cumafos	Cumafos	Api	100 µg/kg	Miele»	

## 2.2.6. Derivati della triazina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Ciromazina	Ciromazina	Ovini	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»

## 2.3. Agenti che combattono gli endo- e ectoparassiti

## 2.3.1. Avermectina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Doramectina	Doramectina	Cervo, incluso la renna	20 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene»	

## B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

## 2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Amprolio	Pollami	Esclusivamente ad uso orale
Acido tiludronico, sale disodico	Equidi	Esclusivamente per uso endovenoso»

## C. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

## 2. Agenti antiparassitari

## 2.1. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

## 2.1.5. Derivati della piperazina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Piperazina	Piperazina	Suini	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2003»
		Polli	2 000 µg/kg	Uova	

**REGOLAMENTO (CE) N. 1479/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2001****relativo all'autorizzazione a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 391/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 <sup>(3)</sup>, e da ultimo modificato e ampliato dall'accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 <sup>(4)</sup>, stabilisce che possono essere effettuati trasferimenti tra anni contingenti.
- (2) Il 1° settembre 2000 la Repubblica popolare cinese ha presentato domanda per ottenere flessibilità supplementari, e specificamente per poter riportare all'anno 2001 dei quantitativi dai limiti quantitativi previsti per l'anno 2000.
- (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, nonché in

quanto disposto dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

- (4) Nella misura in cui i quantitativi sono disponibili, è opportuno che la richiesta venga accolta.
- (5) Perché gli operatori possano beneficiarne, il regolamento dovrebbe entrare in vigore prima possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese per l'anno contingente 2001, come precisato nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica all'anno contingente 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 58 del 28.2.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 367 del 31.12.1988, pag. 75.

<sup>(4)</sup> GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

## ALLEGATO

720 CHINA — Fiera di Berlino					Adeguamento				
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2001	Nuovo limite	Quantità in unità	Quantità in kg/pezzi	%	Flessibilità	Nuovo limite
IA	B1	kg	317 000	309 310		12 680	4,0	Riporto dall'anno 2000	321 990
IA	B2	kg	1 338 000	1 391 520		53 520	4,0	Riporto dall'anno 2000	1 445 040
IA	B2A	kg	159 000	165 360		6 360	4,0	Riporto dall'anno 2000	171 720
IA	B3	kg	196 000	203 840		7 840	4,0	Riporto dall'anno 2000	211 680
IA	B3A	kg	27 000	28 080		1 080	4,0	Riporto dall'anno 2000	29 160
IB	B4	pezzi	2 061 000	2 205 270	30 451	4 699	1,5	Riporto dall'anno 2000	2 235 721
IB	B5	pezzi	705 000	754 350	28 200	6 225	4,0	Riporto dall'anno 2000	782 550
IB	B6	pezzi	1 689 000	1 807 230	67 560	38 386	4,0	Riporto dall'anno 2000	1 874 790
IB	B7	pezzi	302 000	259 060	12 080	2 177	4,0	Riporto dall'anno 2000	271 140
IB	B8	pezzi	992 000	801 126	39 680	8 626	4,0	Riporto dall'anno 2000	840 806
IIA	B9	kg	294 000	320 460		11 760	4,0	Riporto dall'anno 2000	332 220
IIIB	B10	paia	2 215 000	2 414 350	88 600	5 212	4,0	Riporto dall'anno 2000	2 502 950
IIB	B12	paia	843 000	918 870	33 720	1 388	4,0	Riporto dall'anno 2000	952 590
IIB	B19	pezzi	5 431 000	5 593 930	217 240	3 682	4,0	Riporto dall'anno 2000	5 811 170
IIA	B20/39	kg	372 000	405 480		5 690	1,5	Riporto dall'anno 2000	411 170
IIB	B21	pezzi	964 000	1 050 760	38 560	16 765	4,0	Riporto dall'anno 2000	1 089 320
IIA	B22	kg	332 000	341 960		13 280	4,0	Riporto dall'anno 2000	355 240
IIB	B24	pezzi	1 138 000	1 240 420	45 520	11 672	4,0	Riporto dall'anno 2000	1 285 940
IIA	B32	kg	184 000	189 520		7 360	4,0	Riporto dall'anno 2000	196 880
IIIA	B37	kg	567 000	480 229		22 680	4,0	Riporto dall'anno 2000	502 909
IIIA	B37A	kg	158 000	162 740		6 320	4,0	Riporto dall'anno 2000	169 060



**REGOLAMENTO (CE) N. 1480/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 18 luglio 2001**

**che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 2001 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 <sup>(4)</sup>.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni

speciali per il terzo trimestre 2001. Non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il terzo trimestre 2001 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79.

*Articolo 2*

Nei primi dieci giorni del quarto trimestre 2001 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5 000 t.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

<sup>(2)</sup> GU L 3 del 6.1.2001, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.

<sup>(4)</sup> GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1481/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 luglio 2001**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup>	ACP ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	Bangladesh ( <sup>4</sup> )	Basmati India e Pakistan ( <sup>5</sup> )	Egitto ( <sup>6</sup> )
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	217,65	71,84	104,48	0,00	163,24
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	217,65	71,84	104,48	0,00	163,24
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(<sup>1</sup>) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(<sup>5</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(<sup>6</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(<sup>7</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(<sup>8</sup>) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	217,65	416,00	264,00	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	333,78	270,93	223,11	268,21	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	187,88	232,98	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	35,23	35,23	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1482/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 luglio 2001**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1407/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1407/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1407/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 190 del 12.7.2001, pag. 6.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,80 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	31,56 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,80 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	31,56 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3566
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	35,66
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	34,31
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	34,31
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3566

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1483/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 luglio 2001**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1297/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 29.6.2001, pag. 54.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	—	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	0,00	-0,93	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	-1,19	-2,38	-3,57	-4,76	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	-1,10	-2,19	-3,29	-4,39	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	-1,01	-2,03	-3,04	-4,05	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	-0,95	-1,90	-2,85	-3,79	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,40	-2,79	-4,19	-5,58	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,25	-2,49	-3,74	-4,98	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.



**DIRETTIVA 2001/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 27 giugno 2001****che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 137, paragrafo 2, del trattato prevede che il Consiglio possa adottare, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- (2) A norma dell'articolo precitato, tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
- (3) Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non deve essere subordinato a considerazioni meramente economiche.
- (4) Il rispetto delle prescrizioni minime volte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza in caso di uso di attrezzature di lavoro messe a disposizione per l'esecuzione di lavori temporanei in quota è essenziale per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- (5) Le disposizioni adottate a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca misure, compatibili con il trattato, che prevedano una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.
- (6) I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota

e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.

- (7) I lavoratori indipendenti e i datori di lavoro, qualora esercitino essi stessi un'attività professionale e utilizzino personalmente attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota, possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei dipendenti.
- (8) La direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) <sup>(4)</sup>, applicabile ai cantieri temporanei o mobili, impone a tali categorie di persone l'obbligo di rispettare tra l'altro l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva 89/655/CEE <sup>(5)</sup>.
- (9) I datori di lavoro che intendano far svolgere lavori temporanei in quota devono scegliere attrezzature che offrano un'adeguata protezione contro i rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota.
- (10) In genere le misure di protezione collettiva contro le cadute offrono una protezione migliore delle misure di protezione individuale. La scelta e l'uso di attrezzature adeguate per ciascun cantiere specifico al fine di prevenire ed eliminare i rischi dovrebbero essere integrati, se del caso, da un addestramento specifico e da indagini ulteriori.
- (11) Le scale a pioli, i ponteggi e le funi sono le attrezzature più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota e, conseguentemente, la sicurezza e la salute dei lavoratori che effettuano questo tipo di lavori dipendono in particolare dall'uso corretto di tali attrezzature. Pertanto, devono essere definite le modalità d'uso di tali attrezzature da parte dei lavoratori in condizioni di massima sicurezza. Occorre quindi un'adeguata formazione specifica dei lavoratori.
- (12) La presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (13) La presente direttiva costituisce un contributo concreto alla realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

<sup>(1)</sup> GU C 247 E del 31.8.1999, pag. 23 e

GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 113.

<sup>(2)</sup> GU C 138 del 18.5.1999, pag. 30.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 21 settembre 2000 (GU C 146 del 17.5.2001, pag. 78), posizione comune del Consiglio del 23 marzo 2001 (GU C 142 del 15.5.2001, pag. 16) e decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2001.

<sup>(4)</sup> GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.

(14) È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di valersi di un periodo di transizione in considerazione dei problemi cui devono far fronte le PMI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Il testo allegato alla presente direttiva è aggiunto all'allegato II della direttiva 89/655/CEE.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda l'applicazione del punto 4 dell'allegato, di valersi di un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla data di cui al primo comma, in considerazione delle diverse particolarità connesse all'applicazione pratica della presente direttiva, in particolare da parte delle piccole e medie imprese.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno già adottato o adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. BOURGEOIS

## ALLEGATO

**«4. Disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione per l'esecuzione di lavori temporanei in quota****4.1. Disposizioni generali**

4.1.1. Qualora, a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e dell'articolo 3 della presente direttiva, lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. Va data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi.

La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

4.1.2. L'impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere limitato ai casi in cui, tenuto conto del punto 4.1.1, l'impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risulti giustificato a causa del limitato livello di rischio e a motivo della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.

4.1.3. L'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione del rischio, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro più sicura non è giustificato.

Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appositi accessori.

4.1.4. In funzione del tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai punti precedenti devono essere individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori insiti nelle attrezzature in questione. Se del caso, deve essere prevista l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. Tali dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

4.1.5. Quando l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, devono essere adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro non può essere eseguito senza l'adozione preliminare di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

4.1.6. I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

**4.2. Disposizioni specifiche relative all'impiego delle scale a pioli**

4.2.1. Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego. Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, affinché i pioli restino in posizione orizzontale. Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione.

4.2.2. Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito o con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi permettano una presa sicura. Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo che sia garantito il fermo reciproco dei vari elementi. Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima che vi si possa accedere.

4.2.3. Le scale a pioli devono essere utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

**4.3. Disposizioni specifiche relative all'impiego dei ponteggi**

4.3.1. Qualora la relazione di calcolo del ponteggio scelto non sia disponibile o le configurazioni strutturali previste non siano da essa contemplate, si dovrà procedere ad un calcolo di resistenza e di stabilità, tranne nel caso in cui l'assemblaggio del ponteggio rispetti una configurazione tipo generalmente riconosciuta.

- 4.3.2. In funzione della complessità del ponteggio scelto, il personale competente deve redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio.
- 4.3.3. Occorre evitare il rischio di scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio o tramite fissaggio su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente e le superfici portanti devono avere una capacità sufficiente. La stabilità del ponteggio deve essere garantita. Dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.
- 4.3.4. Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire, nonché adeguate ai carichi da sopportare e consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure. Gli impalcati dei ponteggi devono essere montati in modo che gli elementi componenti non possano spostarsi durante il normale uso. Nessuno spazio vuoto pericoloso deve essere presente fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
- 4.3.5. Qualora alcune parti di un ponteggio non siano pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, queste parti devono essere debitamente evidenziate ricorrendo alla segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 92/58/CEE e devono essere debitamente delimitate con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
- 4.3.6. I ponteggi devono essere montati, smontati o radicalmente modificati soltanto sotto la supervisione di una persona competente e da lavoratori che abbiano ricevuto, a norma dell'articolo 7, una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, rivolta a rischi specifici, in particolare in materia di:
- a) comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;
  - b) sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;
  - c) misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
  - d) misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio in questione;
  - e) condizioni di carico ammissibile;
  - f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

La persona addetta alla supervisione e i lavoratori interessati devono avere a disposizione il piano di montaggio e di smontaggio di cui al punto 4.3.2, comprese eventuali istruzioni ivi contenute.

#### 4.4. *Disposizioni specifiche concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi*

L'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi deve avvenire alle seguenti condizioni:

- a) il sistema deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza);
- b) i lavoratori devono essere dotati e fare uso di un'adeguata imbracatura di sostegno che li colleghi alla fune di sicurezza;
- c) la fune di lavoro dev'essere munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dev'essere dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
- d) gli attrezzi ed altri accessori che devono essere utilizzati dai lavoratori devono essere agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
- e) i lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità;
- f) i lavoratori interessati devono ricevere, a norma dell'articolo 7, una formazione adeguata e mirata in relazione alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della valutazione dei rischi, l'uso di una seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, potrà essere ammesso l'uso di un'unica fune a condizione che siano state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza conformemente alle legislazioni e/o pratiche nazionali.»

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2001

**recante modifica della decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia**

[notificata con il numero C(2001) 1662]

(2001/544/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 13,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

#### A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Il 31 agosto 1996 la Commissione ha annunciato, con due distinti avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'apertura di un procedimento antidumping <sup>(4)</sup> e di un procedimento antisovvenzioni <sup>(5)</sup> relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

- (2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/97 <sup>(6)</sup> e (CE) n. 1891/97 del Consiglio <sup>(7)</sup>, dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

- (3) Contemporaneamente, la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE <sup>(8)</sup>, gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Le importazioni nella Comunità del salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia esportato da queste società sono state pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi suddetti.

- (4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono poi stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 <sup>(9)</sup> in seguito alla modifica della forma del dazio.

#### B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

- (5) Gli impegni offerti dalle società norvegesi impongono loro, tra l'altro, di esportare il prodotto in questione nella Comunità a prezzi non inferiori ai livelli minimi fissati negli impegni stessi. Questi prezzi minimi all'importazione, che eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping, si applicano alle diverse «presentazioni» o categorie di salmone («eviscerato, decapitato», «eviscerato, non decapitato», ecc.).

<sup>(6)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

<sup>(8)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo con decisione 2000/744/CE (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 82).

<sup>(9)</sup> GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2606/2000 (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 61).

- (6) Le società devono inoltre inviare alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate sulle loro vendite nella Comunità mediante relazioni trimestrali su tutte le loro vendite di salmone d'allevamento dell'Atlantico effettuate direttamente (o da uno dei loro importatori collegati nella Comunità) ad acquirenti non collegati nella Comunità.
- (7) Fatto salvo il suo diritto di revocare l'impegno a norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione organizza periodicamente visite di verifica presso le società selezionate onde stabilire la veridicità e l'esattezza delle informazioni contenute nelle relazioni trimestrali. In tale ambito, nel novembre 2000 sono state effettuate visite a numerosi esportatori in Norvegia.
- (8) Durante la visita effettuata presso la Haafa Fish AS (impegno n. 1/60, codice addizionale TARIC 8302), si è riscontrato, per il primo e il terzo trimestre del 2000, che la media ponderata dei prezzi di vendita netti della «presentazione f» («filetti di pesce interi di peso superiore a 300 grammi») era di gran lunga inferiore al prezzo minimo all'importazione fissato nella clausola C.3 dell'impegno. Anche la media ponderata dei prezzi di vendita netti della «presentazione b» («eviscerato, non decapitato») praticati nel terzo trimestre 2000 è risultata di gran lunga inferiore al prezzo minimo all'importazione.
- (9) La Haafa Fish AS, inoltre, ha segnalato alla Commissione numerose spedizioni di salmone che sarebbero state vendute ad una società in Danimarca. Durante la visita, tuttavia, è risultato che la Haafa Fish AS aveva preparato le fatture riguardanti queste spedizioni per conto di un'altra società norvegese dalla quale la Commissione non aveva accettato impegni.
- (10) Per quanto concerne queste operazioni, si è appurato che in realtà la Haafa Fish AS non aveva pagato la merce al fornitore in Norvegia, né aveva ricevuto pagamenti dalla società nella Comunità. Si è stabilito invece che il pagamento per queste spedizioni era stato effettuato direttamente dall'importatore della Comunità al fornitore norvegese, da cui la Haafa Fish AS aveva ricevuto una vera e propria commissione.
- (11) Questo tipo di pratica commerciale è giudicato incompatibile con gli obblighi che comporta l'impegno poiché quest'ultimo è riservato alle esportazioni della Haafa Fish AS, e quindi non possono beneficiarne le esportazioni effettuate da altre società da cui la Commissione non abbia accettato impegni. Per di più, la Haafa Fish AS non conosce l'importo effettivamente pagato dall'importatore al fornitore, e quindi non può neanche sapere con sicurezza se detto importo fosse equivalente o superiore al prezzo minimo all'importazione.
- (12) Nel presentare, a norma dell'impegno, relazioni trimestrali sulle «vendite» nella Comunità effettuate non direttamente, ma da un altro esportatore, e che non riflettevano necessariamente il valore effettivo delle operazioni finanziarie corrispondenti, la società ha pertanto dichiarato il falso e fuorviato la Commissione sia per quanto concerne la sua vera funzione di esportatore in grado di rispettare l'impegno concessogli che per quanto concerne la vera natura e il livello effettivo dei prezzi di determinate vendite, contrariamente ai requisiti dell'impegno.
- (13) In considerazione di quanto precede e del mancato rispetto dei prezzi di cui al considerando 8, la Commissione conclude che l'impegno è stato violato. Si dovrebbe quindi revocare l'accettazione dell'impegno offerto dalla Haafa Fish AS e istituire dazi antidumping e antisovvenzioni definitivi nei confronti di questa società.
- (14) La società è stata informata dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e antisovvenzioni definitivi nei suoi confronti. Sebbene sia stato concesso alla società un certo periodo per chiedere un'audizione e rendere note le proprie osservazioni, non si è avuta alcuna reazione da parte sua.

#### C. CAMBIAMENTO DI NOME E DI PROPRIETARIO

- (15) Un esportatore norvegese che ha assunto impegni, la Polar Seafood Norway AS (impegno n. 1/140, codice addizionale TARIC 8247), ha informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartiene è stato riorganizzato e che un'altra società del gruppo, la Polar Salmon AS, si occupa ora delle esportazioni nella Comunità. La società ha chiesto pertanto di figurare come Polar Salmon AS nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.
- (16) Altri due esportatori, la Hydro Seafood Norway AS (impegno n. 1/66, codice addizionale TARIC 8159) e la Hydro Seafood Rogaland AS (impegno n. 1/145, codice addizionale TARIC 8256) hanno informato la Commissione di aver cambiato nome e proprietario, chiedendo che sia modificato di conseguenza l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.
- (17) Avendo esaminato la natura delle richieste, la Commissione ritiene che siano tutte accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping o delle sovvenzioni, né influiscono sulle considerazioni che hanno determinato l'accettazione dell'impegno.
- (18) Le ragioni sociali della Polar Seafood Norway, della Hydro Seafood Norway AS e della Hydro Seafood Rogaland AS dovrebbero diventare, rispettivamente, Polar Salmon AS, Marine Harvest Norway AS e Marine Harvest Rogaland AS nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

**D. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE DA PARTE DI DUE SOCIETÀ NORVEGESI**

(19) Alla Commissione è stato inoltre comunicato che due società norvegesi i cui impegni erano stati accettati, la Delfa Norge A/S (impegno n. 1/36, codice addizionale TARIC 8134) e la OK-Fish Kvalheim AS (impegno n. 1/134, codice addizionale TARIC 8239) hanno cessato di recente l'attività commerciale e sono state, o stanno per essere, liquidate. Queste informazioni sono state comunicate dall'azionista di maggioranza, per quanto riguarda la Delfa Norge A/S, e dal liquidatore ufficiale per quanto riguarda la OK-Fish Kvalheim AS. I nomi di queste due società dovrebbero quindi essere depennati dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

**E. RITIRO VOLONTARIO DI UN IMPEGNO**

(20) Una volta mutata la sua configurazione commerciale, la Nova Sea AS (impegno n. 1/130, codice addizionale TARIC 8235) ha informato la Commissione che intendeva ritirare l'impegno. Il nome di questa società dovrebbe quindi essere depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

(21) Considerata, tuttavia, la natura volontaria del ritiro, la società è stata informata che in futuro avrebbe potuto, qualora lo desiderasse (e a determinate condizioni), offrire nuovamente un impegno come nuovo esportatore a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999.

**F. MODIFICA DELL'ALLEGATO DELLA DECISIONE 97/634/CE**

(22) In considerazione di quanto precede, occorre modificare l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

(23) Il comitato consultivo, sentito in merito a tutti i cambiamenti di cui sopra, non ha sollevato obiezioni.

(24) A fini di chiarezza, viene comunque pubblicata una versione aggiornata dell'allegato della decisione suddetta, con l'elenco degli esportatori i cui impegni sono attualmente in vigore. Parallelamente alla presente decisione, il Consiglio ha revocato, con regolamento (CE) n. 1469/2001<sup>(1)</sup>, l'esenzione dai dazi antidumping e antisovvenzioni concessa alla Haafa Fish SA, alla Delfa Norge A/S, alla OK-Fish Kvalheim AS e alla Nova Sea AS e ha trasferito le esenzioni concesse, rispettivamente, alla Polar Seafood Norway AS, alla Hydro Seafood Norway AS e alla Hydro Seafood Rogaland AS alla Polar Salmon AS, alla Marine Harvest Norway AS e alla Marine Harvest Rogaland AS, modificando l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999,

DECIDE:

**Articolo 1**

L'allegato della decisione 97/634/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

**Articolo 2**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

## ELENCO DELLE SOCIETÀ I CUI IMPEGNI SONO STATI ACCETTATI

Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale TARIC
3	Rosfjord Seafood AS	8325
7	Aqua Export A/S	8100
8	Aqua Partner A/S	8101
11	Arctic Group International	8109
13	Artic Superior A/S	8111
15	A/S Aalesundfisk	8113
16	Austevoll Eiendom AS	8114
17	A/S Keco	8115
20	A/S Refsnes Fiskeindustri	8118
21	A/S West Fish Ltd	8119
22	Astor A/S	8120
24	Atlantic Seafood A/S	8122
26	Borkowski & Rosnes A/S	8124
27	Brødrene Aasjord A/S	8125
31	Christiansen Partner A/S	8129
32	Clipper Seafood A/S	8130
33	Coast Seafood A/S	8131
35	Dafjord Laks A/S	8133
39	Domstein Fish A/S	8136
41	Ecco Fisk & Delikatesse	8138
42	Edvard Johnsen A/S	8139
43	Fjord Seafood ASA	8140
44	Euronor AS	8141
46	Fiskeforsyningen AS	8143
47	Fjord Aqua Group AS	8144
48	Fjord Trading Ltd AS	8145
50	Fossen AS	8147



Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale TARIC
51	Fresh Atlantic AS	8148
52	Fresh Marine Company AS	8149
58	Grieg Seafood AS	8300
61	Hallvard Lerøy AS	8303
62	Fjord Seafood Måløy A/S	8304
66	Marine Harvest Norway AS	8159
67	Hydrotech-gruppen AS	8428
72	Inter Sea AS	8174
75	Janas A/S	8177
76	Joh. H. Pettersen AS	8178
77	Johan J. Helland AS	8179
79	Karsten J. Ellingsen AS	8181
80	Kr Kleiven & Co. AS	8182
82	Labeyrie Norge AS	8184
83	Lafjord Group AS	8185
85	Leica Fiskeprodukter	8187
87	Lofoten Seafood Export AS	8188
92	Marine Seafood AS	8196
93	Marstein Seafood AS	8197
96	Memo Food AS	8200
98	Misundfisk AS	8202
100	Naco Trading AS	8206
101	Fjord Seafood Midt-Norge A/S	8207
104	Nergård AS	8210
105	Nils Williksen AS	8211
107	Nisja Trading AS	8213
108	Nor-Food AS	8214
111	Nordic Group ASA	8217
112	Nordreisa Laks AS	8218
113	Norexport AS	8223
114	Norfi Produkter AS	8227

Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale TARIC
115	Norfood Group AS	8228
116	Norfra Eksport AS	8229
119	Norsk Akvakultur AS	8232
120	Norsk Sjømat AS	8233
121	Northern Seafood AS	8307
122	Nortrade AS	8308
123	Norway Royal Salmon Sales AS	8309
124	Norway Royal Salmon AS	8312
126	Frionor AS	8314
128	Norwell AS	8316
137	Pan Fish Sales AS	8242
140	Polar Salmon AS	8247
141	Prilam Norvège AS	8248
142	Pundslett Fisk	8251
144	Rolf Olsen Seafood AS	8254
145	Marine Harvest Rogaland AS	8256
146	Rørvik Fisk-og fiskematforretning AS	8257
147	Saga Lax Norge AS	8258
148	Prima Nor AS	8259
151	Sangoltgruppa AS	8262
153	Scanfood AS	8264
154	Sea Eagle Group AS	8265
155	Sea Star International AS	8266
156	Sea-Bell AS	8267
157	Seaco AS	8268
158	Seacom AS	8269
160	Seafood Farmers of Norway Ltd AS	8271
161	Seanor AS	8272
162	Sekkingstad AS	8273
164	Sirena Norway AS	8275
165	Kinn Salmon AS	8276
167	Fjord Domstein A/S	8278
168	SMP Marine Produkter AS	8279

Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale TARIC
172	Stjernelaks AS	8283
174	Stolt Sea Farm AS	8285
175	Storm Company AS	8286
176	Superior AS	8287
178	Terra Seafood AS	8289
180	Timar Seafood AS	8294
182	Torris Products Ltd AS	8298
183	Troll Salmon AS	8317
188	Vikenco AS	8322
189	Wannebo International AS	8323
190	West Fish Norwegian Salmon AS	8324
191	Nor-Fa Fish AS	8102
192	Westmarine AS	8625
193	F. Uhrenholt Seafood Norway AS	A033
194	Mesan Seafood AS	A034
195	Polaris Seafood AS	A035
196	Scanfish AS	A036
197	Normarine AS	A049
198	Oskar Einar Rydbeck	A050
199	Emborg Foods Norge AS	A157
200	Helle Mat AS	A158
201	Norsea Food AS	A159
202	Salmon Company Fjord Norway AS	A160
203	Stella Polaris AS	A161
204	First Salmon AS	A205
205	Norlaks A/S	A206

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2001

**che modifica la decisione 97/167/CE recante accettazione degli impegni offerti in rapporto con il riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio e con il procedimento antidumping aperti relativamente alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia**

[notificata con il numero C(2001) 1766]

(2001/545/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO**

- (1) Con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio<sup>(3)</sup>, sono state istituite misure antidumping sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia. Sono inoltre stati accettati degli impegni con la decisione 97/167/CE della Commissione<sup>(4)</sup> in rapporto con il riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio<sup>(5)</sup>.

**B. RIESAME INTERMEDIO**

- (2) Nell'aprile 2000, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «il regolamento di base»), il produttore esportatore thailandese Thai Merry Co., Ltd (in appresso denominato «il richiedente») ha chiesto un riesame intermedio delle misure antidumping ad esso applicabili, limitatamente agli aspetti relativi al dumping. Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso (in appresso denominato «l'avviso di apertura») (6) e ha avviato un'inchiesta.
- (3) Dall'inchiesta non è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente. Si è inoltre accertato che è improbabile che in un futuro immediato possa verificarsi una reiterazione delle importazioni

oggetto di dumping. Pertanto, si è concluso che tale cambiamento di circostanze è di carattere durevole. In assenza di pratiche di dumping, si ritiene quindi opportuno abrogare le misure limitatamente alla loro applicazione al richiedente.

**C. MODIFICA DELLA DECISIONE 97/167/CE**

- (4) Viste le conclusioni circa l'assenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente e dato che, a breve termine, non si prevede un cambiamento di tale situazione, si dovrebbe pertanto modificare la decisione 97/167/CE abrogando l'impegno offerto dalla società Thai Merry Co., Ltd.
- (5) Parallelemente alla presente decisione, il Consiglio sta abrogando il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio per quanto riguarda la società summenzionata [cfr. regolamento (CE) n. 1471/2001 (7)],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 1, lettera a), della decisione 97/167/CE è soppresso.

*Articolo 2*La presente decisione ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 65 del 6.3.1997, pag. 54.<sup>(5)</sup> GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU C 311 del 31.10.2000, pag. 5.<sup>(7)</sup> Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****dell'11 luglio 2001****che costituisce un comitato consultivo denominato «Foro europeo dell'energia e dei trasporti»***[notificata con il numero C(2001) 1843]*

(2001/546/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle sue conclusioni <sup>(1)</sup>, il Consiglio «Trasporti», del 20 settembre 2000, ha invitato la Commissione a presentare senza indugio una proposta intesa a costituire presso la Commissione un Foro europeo composto di rappresentanti del settore per esaminare quali fattori incidano sulla competitività dei trasporti e per riflettere sull'adattamento delle strutture del medesimo settore. La proposta dovrà prendere in considerazione obiettivi di natura sociale e ambientale nonché obiettivi di sicurezza.
- (2) Il mandato del comitato consultivo dell'energia istituito con decisione 96/642/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, è giunto al termine nel febbraio 2001.
- (3) La necessità di un organismo di riflessione, di discussione e di consulenza, composto da personalità qualificate, che esamini la vasta gamma di questioni attinenti alle politiche dell'energia e dei trasporti, induce la Commissione a proporre la costituzione di un Foro europeo dell'energia e dei trasporti.
- (4) Tenuto conto dell'interdipendenza delle politiche dell'energia e dei trasporti e della necessità di ravvicinare tali politiche, risulta utile e pertinente riunire in un'unica struttura di dialogo i rappresentanti dei settori dell'energia e dei trasporti.
- (5) Tale dialogo consentirà alla Commissione di avere un parere sulle sue iniziative in materia di politica dell'energia e dei trasporti e di avvalersi delle competenze di un osservatorio.
- (6) È opportuno costituire tale Foro, definirne il mandato e organizzarne le modalità di funzionamento,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. È istituito presso la Commissione un comitato consultivo denominato Foro europeo dell'energia e dei trasporti (in appresso il «Foro»).
2. Il Foro, composto da personalità dotate delle qualifiche adeguate per riflettere sulle problematiche attinenti all'energia ed ai trasporti, nonché sull'interazione tra le relative politiche,

<sup>(1)</sup> SI(2000) 816 del 21.9.2000.<sup>(2)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pagg. 34-36 e decisione 98/134/CE, del 3 febbraio 1998, relativa alla nomina dei membri (GU L 36 del 10.2.1998, pag. 14).

comprende rappresentanti degli operatori, dei costruttori e dei gestori delle infrastrutture e delle reti, degli utenti dei trasporti e dei consumatori di energia, dei sindacati, delle associazioni ambientaliste e per la sicurezza, nonché del mondo universitario.

*Articolo 2***Missione**

1. La Commissione ha facoltà di consultare il Foro su qualsiasi questione relativa alla politica comunitaria dell'energia e dei trasporti.
2. Il Foro svolge compiti di osservatorio per le politiche dell'energia e dei trasporti, in particolare in tema di competitività e di adattamento delle strutture dei relativi settori, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali e relativi alla sicurezza. Esso rifletterà, se del caso, su temi emergenti eventualmente dalla situazione contingente nei settori dell'energia e dei trasporti.
3. Il Foro formula pareri o presenta relazioni alla Commissione, a sua richiesta o di propria iniziativa; le deliberazioni del Foro non sono sottoposte a votazione. Quando la Commissione sollecita un parere o una relazione del Foro, può stabilire il termine entro il quale il parere o la relazione devono esserle trasmessi.

*Articolo 3***Composizione — Nomina**

1. Il Foro comprende trentaquattro membri titolari.
2. I seggi sono così attribuiti:
  - nove (9) membri in rappresentanza degli operatori (produttori d'energia, operatori dei trasporti terrestre, marittimo, aereo, dell'industria manifatturiera),
  - cinque (5) membri in rappresentanza dei settori infrastrutture e reti (gas, elettricità, rete ferroviaria, stradale, porti, aeroporti, gestione del traffico aereo),
  - sette (7) membri in rappresentanza degli utenti e dei consumatori (utenti dei trasporti, consumatori d'energia, controllo della domanda),
  - sei (6) membri in rappresentanza dei sindacati,
  - cinque (5) membri in rappresentanza delle organizzazioni ambientaliste e delle organizzazioni incaricate della sicurezza, in particolare nei trasporti,
  - due (2) membri in rappresentanza del mondo universitario o di gruppi di riflessione.

3. Per ogni membro titolare è designato un membro supplente. Il supplente assiste alle riunioni del Foro o di un suo gruppo di lavoro soltanto in caso di impedimento o di assenza del membro titolare.

4. I membri titolari e i membri supplenti del Foro sono nominati ad personam dalla Commissione sulla base di criteri obiettivi di competenza e di esperienza riconosciute. Essi forniscono consulenza alla Commissione in piena indipendenza da istruzioni esterne. La durata del loro mandato è di due (2) anni ed è rinnovabile.

5. Alla scadenza del mandato, i membri del Foro ed i loro supplenti rimangono in carica fino a quando non sia stato provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

6. Il mandato di un membro cessa prima della sua scadenza a seguito di dimissioni o di decesso. Il membro è sostituito per la durata residua del mandato.

7. Le funzioni esercitate non danno luogo a remunerazione.

8. Un invito a presentare candidature sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* al fine di assegnare i seggi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, tranne che per i membri di cui al quarto trattino per i quali la Commissione inviterà la Confederazione europea dei sindacati a designare i propri rappresentanti per i settori energia e trasporti. La Commissione selezionerà i membri in base alle candidature pervenute a seguito dell'invito. I criteri di selezione terranno conto delle competenze e dell'esperienza dei candidati, della loro rappresentatività, della capacità di contribuire a lavori strategici di riflessione e favoriranno una composizione equilibrata tra le categorie professionali dei differenti settori di attività, così come tra uomini e donne e sulla base all'origine geografica.

9. L'elenco dei membri e dei supplenti è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a fini di informazione.

#### Articolo 4

##### **Gruppi di lavoro**

1. Al fine di realizzare l'obiettivo definito all'articolo 2, il Foro può costituire gruppi di lavoro ad hoc.

2. I gruppi di lavoro comprendono al massimo undici (11) membri.

#### Articolo 5

##### **Esperti**

Il Foro può invitare a partecipare ai lavori, in qualità di esperto, ogni persona che abbia una competenza particolare su uno dei temi iscritti all'ordine del giorno. Gli esperti partecipano alle discussioni solamente per l'argomento che ne ha giustificato la presenza.

#### Articolo 6

##### **Presidenza e ufficio di Presidenza**

1. Il Foro elegge tra i suoi membri, per una durata di due (2) anni, un presidente e quattro (4) vicepresidenti che rappresentano rispettivamente gli operatori, gli utenti o i consumatori, i

sindacati e i settori dell'ambiente e della sicurezza. L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

2. Il presidente ed i vicepresidenti il cui mandato sia scaduto rimangono in carica fino a quando non sia stato provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

3. In caso di cessazione del mandato del presidente o di uno dei vicepresidenti, la loro sostituzione è limitata alla durata residua del mandato, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.

4. Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza.

5. L'ufficio di Presidenza prepara e organizza i lavori del Foro.

6. L'ufficio di Presidenza può invitare i relatori di qualsiasi gruppo di lavoro a partecipare alle proprie riunioni.

#### Articolo 7

##### **Segreteria**

La Commissione provvede alle funzioni di segreteria del Foro, dell'ufficio di Presidenza e dei gruppi di lavoro.

I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Foro, dell'ufficio di Presidenza e dei gruppi di lavoro.

#### Articolo 8

##### **Pareri e relazioni**

Il Foro trasmette i suoi pareri o relazioni alla Commissione. Nel caso in cui il parere o le relazioni richiesti abbiano riscosso un consenso unanime, il Foro elabora conclusioni comuni che vengono allegate al verbale. Se un parere o una relazione non riscuotono un consenso unanime, il Foro comunica alla Commissione le opinioni divergenti espresse al suo interno. La Commissione può pubblicare su Internet le relazioni, i pareri e i lavori del Foro sempreché non abbiano carattere riservato.

#### Articolo 9

##### **Riunioni**

1. Il Foro si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di questa.

2. L'ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del presidente in accordo con la Commissione.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Foro ed eventualmente degli esperti invitati a norma dell'articolo 5 sono rimborsate in base alle disposizioni in vigore nell'ambito della Commissione.

4. L'organizzazione delle riunioni del Foro ed eventualmente dei gruppi di lavoro è subordinata alla preventiva autorizzazione finanziaria dei servizi della Commissione.

*Articolo 10*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato CE, i membri del Foro sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui hanno avuto conoscenza nei lavori del Foro o nei gruppi di lavoro, quando la Commissione comunica loro che il parere richiesto o la domanda posta si riferiscono ad una materia di carattere riservato. In questo caso, solo i membri del Foro ed i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni.

*Articolo 11***Revisione**

La Commissione ha facoltà di modificare la presente decisione in funzione dell'esperienza acquisita.

*Articolo 12*

La decisione 96/642/CE è abrogata al pari della decisione 98/134/CE.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Loyola DE PALACIO

*Vicepresidente*

---

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2001****che modifica per la sesta volta la decisione 2001/356/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica nel Regno Unito***[notificata con il numero C(2001) 2225]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/547/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/356/CE, del 4 maggio 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/518/CE <sup>(5)</sup>.
- (2) Vista l'evoluzione dell'epizootia, è opportuno prorogare le misure prese.

- (3) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per l'11-12 settembre 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La data che figura all'articolo 15 della decisione 2001/356/CE è sostituita dal 30 settembre 2001.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.<sup>(5)</sup> GU L 186 del 6.7.2001, pag. 58.



**RETTIFICHE****Rettifica del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 150 del 6 giugno 2001)*

A pagina 9, articolo 8, paragrafo 4, prima riga:

*anziché:* «Entro trenta giorni prima dell'inizio della campagna di cui trattasi, ...»,

*leggi:* «Al più tardi entro trenta giorni dopo l'inizio della campagna in causa, ...».

---

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1390/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 187 del 10 luglio 2001)*

A pagina 14, punto 12:

*anziché:* «Stadio di consegna previsto: reso porto destinazione»,

*leggi:* «Stadio di consegna previsto: reso destinazione».

---

**Rettifica della decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142 del 29 maggio 2001)*

A pagina 13, nell'allegato, al punto 2:

*anziché:* «— 1 G joule ...»,

*leggi:* «— 11 G joule ...».

---